


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



ORDINANZA N° 56 del 20/4

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 09/12/IA del 07.09.2012 – Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale n.° 09/12/IA del 07.09.2012 di accertamento di illecito amministrativo da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 301/bis D.Lgs. 106/09 integrativo del D.Lgs. n.° 81/08, emesso a seguito di accesso ispettivo effettuato, in data 04.09.2012 dall'operatore UPG Dr. Giovanni Scirbano presso la U.O. di C.Da Mancarella – Ragusa edile l'impresa edile SIAL Costruzioni s.r.l. con sede in Comiso (RG) via Roma, 243, ove operava l'impresa edile di cui è titolare il Sig. BARONE Biagio, nato a Comiso il 10.12.1962 ed ivi residente in via G. Di Stabile, 18;

Atteso che con il citato verbale al predetto cantiere è stata rilevata la presenza di due lavoratori assunti dalla impresa SIAL Costruzioni s.r.l. che risultavano assunti dal 21.03.2012 (data acquisita nel mod. Uni Lav.), mentre il giudizio di idoneità alla mansione dei dipendenti era datato 04.09.2012 (giorno del sopralluogo), violando così la disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., "per non aver vigilato in qualità di datore di lavoro, affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità" nella fattispecie la violazione è stata commessa nel periodo intermedio tra il 21.03.2012 ed il 04.09.2012;

Accertato che la notifica del suddetto verbale è regolarmente avvenuta a cura del Dr. Giovanni Scirbano con Raccomandata con A.R. al contravventore Barone Biagio in data 13.09.2012 con la nota prot. n.° 2741 S.Pre.S.A.L. datata 07.09.2012 di trasmissione;

Atteso che, ai sensi dell'art. 301-bis del D.Lgs n.° 106 del 3.08.2009 – integrativo del D.Lgs n.° 81/2008 che prevede la possibilità di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, avendo il trasgressore regolarizzato la posizione, è stato ammesso con la nota prot. n.° 2742/SPRESAL del 07.09.2012, allegata al verbale come sopra notificato, al pagamento della sanzione minima prevista di €. 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Considerato che è decorso inutilmente il termine, come sopra assegnato, per cui con Raccomandata A.R. prot. n.° 3795/S.Pre.S.A.L. del 17.12.2012, il Servizio Prevenzione comunicava al contravventore che il termine di 60 giorni era scaduto senza che fosse pervenuta l'attestazione di pagamento della sanzione minima, con ciò volendo sollecitare la trasmissione di eventuale attestazione ove il pagamento fosse avvenuto concedendo un termine di giorni cinque;



Atteso che nessuna attestazione di pagamento è stata trasmessa dal trasgressore al S.Pre.S.A.L. nel termine concesso;

Ritenuto che ai sensi dell'art.5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I : "Nel caso in cui l'obbligo non effettui il pagamento dovuto, l'organo di vigilanza che ha accertato la violazione, trasmetterà il fascicolo al servizio Affari Generali, legali e contenzioso dell'ASP di appartenenza che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"

Visita la nota prot. n.° 327 del 5.02.2013 con la quale il Direttore del S.Pre.S.A.L. ha trasmesso la pratica per il recupero della sanzione non pagata al Servizio Affari Generali, legali e Contenzioso dell'ASP, in quanto investito, dal citato articolo 5 del D.A. 0304 del 20.2.2012, del "recupero coattivo delle sanzioni dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge" conferendo, pertanto, all'ASP in caso di mancato pagamento della sanzione non opposta, una potestà ordinatoria nella materia in questione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è a carico del Sig. il Sig. **BARONE Biagio**, nato a Comiso il 10.12.1962 ed ivi residente in via G. Di Stabile, 18 nella qualità di datore di lavoro e titolare della ditta **SIAL Costruzioni s.r.l. con sede in Comiso (RG) via Roma, 243**, il quale pur avendo regolarizzato la posizione del lavoratore esibendo il certificati di idoneità al loro mansione specifica, non ha inteso provvedere al pagamento della sanzione minima di €. 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.
VISTO il D. Lgs. n.° 81/2008.
VISTO il D. Lgs. 106/2009.
VISTO l'art. 5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I

Ordina

al Sig. **BARONE Biagio**, nato a Comiso il 10.12.1962 ed ivi residente in via G. Di Stabile, 18 nella qualità di datore di lavoro e titolare della ditta **SIAL Costruzioni s.r.l. con sede in Comiso (RG) via Roma, 243**, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a UNICREDIT S.p.A. Ufficio Provinciale di Cassa regionale, – Ragusa- indicando la seguente causale: "Capo 20 Sanità - Capitolo 1779,

9



proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro" verbale n.° 09/12/IA del 07.09.2012 e della presente ordinanza.
E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso il Servizio Affari Generali dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.
Il presente atto va notificato:

- al Sig. BARONE Biagio, nella qualità di datore di lavoro e titolare della ditta SIAL Costruzioni s.r.l. presso la cui sede va effettuata la notifica in Comiso (RG) via Roma, 243,
-affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Prevenzione SPRESAL dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 1 AGO. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico